

UNIVERSITÀ DI PISA
DIREZIONE GARE, CONTRATTI E LOGISTICA



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento della copertura, realizzazione linee vita e impianto fotovoltaico presso il dipartimento di Scienze veterinarie a S. Piero a Grado, Pisa"

CUP I54D24001970006

CUI L80003670504202500013

CPV 45300000-0 - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN EDIFICI

STAZIONE APPALTANTE

UNIVERSITÀ DI PISA

Lungarno Pacinotti, Pisa (PI)

Direzione Gare, Contratti e Logistica

Codice fiscale 80003670504 - P.IVA 00286820501

Indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.unipi.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Manuela Tosques

SOMMARIO

DISCIPLINARE DI GARA	1
1 PREMESSE – OGGETTO - IMPORTO DELL'APPALTO.....	1
2 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA START (SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA).....	3
2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	3
2.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
2.3 IDENTIFICAZIONE	5
3 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	6
4 DOCUMENTAZIONE DI GARA	6
5 CHIARIMENTI	7
6 COMUNICAZIONI.....	7
7 TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI APPALTO.....	8
8 RISPETTO CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	8
9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	8
10 ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE.....	9
11 CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO APPLICABILE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPIEGATO NELL'APPALTO	9
12 SOPRALLUOGO	10
13 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA.....	10
14 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	11
14.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
14.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE	14
14.3 CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI	17
15 AVVALIMENTO.....	18
16 TERMINI DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE	19
17 DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA	19
17.1 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21
17.2 BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA.....	33
18 SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	36
19 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	37
20 SVOLGIMENTO DELL'APPALTO - SESSIONI DI GARA.	37
21 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	39
22 VERIFICA ANOMALIA	40
23 CONDIZIONI DI SUBAPPALTO	40
24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	42
25 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	43

26	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	44
27	ACCESSO AGLI ATTI.....	44
28	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	44
29	ALTRE INFORMAZIONI.....	44
30	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	46

1 PREMESSE – OGGETTO - IMPORTO DELL'APPALTO

Con determina a contrattare prot. n 112077 del 29/08/2025, questa Amministrazione ha autorizzato l'affidamento dei lavori di “Adeguamento della copertura, realizzazione linee vita e impianto fotovoltaico presso il dipartimento di Scienze veterinarie a S. Piero a Grado, Pisa” - CUP I54D24001970006.

Il progetto esecutivo dei suddetti lavori è stato, a seguito delle risultanze della verifica con esito positivo, validato in data 13/05/2025, come da relativo verbale, agli atti della Direzione Edilizia.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (di seguito START o Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>. Si applicano pertanto alla presente procedura anche le norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta consentita ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 108, comma 2) lett. f) del D.Lgs. medesimo, trattandosi di lavori non caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 36/2023, l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di progetto che richiede una esecuzione omogenea ed unitaria non suddivisibile né frazionabile in lotti autonomi.

Luogo di esecuzione: Comune di Pisa

Importo a base di gara

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara ammonta ad € **590.000,00** di cui € **80.462,21** relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo soggetto a ribasso d'asta: € **509.537,79**.

La stazione appaltante, al fine di determinare l'importo a base di gara, ha individuato i costi della manodopera, sulla base di quanto previsto all'articolo 41, commi 13 e 14 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., per un totale di € **94.262,26**. Detto importo è indicato al netto delle spese generali e degli utili d'impresa.

Si richiama la Delibera ANAC 528 del 15/11/2023 *“La lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale”*.

Qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 sia inferiore al costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. La Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità dell'offerta del concorrente in base a quanto indicato ai punti 17.2 e 22 del presente disciplinare di gara.

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023:

Parti d'opera o categorie	Categoria e Classe	Importo (Euro)	Percentuale incidenza lavorazioni	Indicazioni speciali ai fini della Gara	
				Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (sì/no)
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi	OS 30 Cl. II	€ 359.370,25	60,91%	Prevalente	SI nel limite 49,99%
Edifici Civili e Industriali	OG 1 Cl. I	€ 230.629,75 (di cui € 80.462,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	39,09%	Scorporabile	SI (fino al 100%)
Importo complessivo		€ 590.000,00			

Tempi di esecuzione

La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto (Rif. Art.1.10 Capitolato Speciale di Appalto - norme amministrative).

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 168 (centosessantotto) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori (Rif. Art. 1.16 Capitolato Speciale di Appalto – norme amministrative).

Fermo quanto previsto dall'art.50 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori per motivate ragioni.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17.

Forma dell'appalto

Il contratto verrà stipulato **a misura** così come esplicitamente indicato nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si rinvia. Non sono ammesse offerte in aumento.

Finanziamento

L'appalto sarà finanziato con fondi ministeriali/di bilancio, come indicato nella determina a contrattare.

Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) l'anticipazione sarà concessa nella misura del 20% dell'importo netto contrattuale come da art. 1.9 del Capitolato Speciale di Appalto (norme amministrative).

Pagamenti

Secondo le modalità previste negli artt.1.31 e 1.32 del Capitolato speciale di appalto (norme amministrative).

Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il premio è previsto secondo le modalità e i termini previsti all'art. 1.17 del Capitolato Speciale di Appalto (norme amministrative).

Revisione prezzi

È ammessa la revisione dei prezzi secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dall'art.1.30 del Capitolato Speciale di Appalto (norme amministrative).

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante ha facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Pertanto, nel caso in cui sia necessario attivare una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante può imporre l'esecuzione, entro il limite di cui al comma 9 dello stesso art. 120 e con le modalità di cui all'art. 5, comma 6, dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

2 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA START (SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA)

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La Stazione Appaltante utilizza, in particolare, per l'espletamento della procedura, il Sistema di intermediazione telematica denominato START- Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://start.toscana.it/>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte sempre, fatti salvi i casi di interruzione del servizio disposti dal

Gestore della Piattaforma per interventi di manutenzione.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla Piattaforma START.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema completamente gratuita inserendo fra l'altro un userid, una password ed il proprio codice fiscale indispensabili per i successivi accessi.

Ogni successivo accesso al sistema ed ai documenti della procedura avverrà con identità digitale (SPID,

CNS o CIE) oppure tramite user id e password indicate in sede di registrazione.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dalla Stazione Appaltante.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il tel. n. +39 02 8148 0761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com**.

3 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Tutti gli interessati dovranno inserire nella piattaforma telematica START, **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22 settembre 2025** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

L'Amministrazione si avvale della facoltà di cui all'art. 71 comma 3 fissando un termine ridotto per ragioni di urgenza connesse al rispetto delle tempistiche poste dal MUR nell'ambito del finanziamento richiesto.

4 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato speciale d'appalto (norme amministrative e norme tecnico-prestazionali) e la documentazione di progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi validata e approvata;
- d) Domanda di partecipazione generata dal sistema telematico START;
- e) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) generato dal sistema telematico START per il concorrente e per l'eventuale impresa ausiliaria, impresa consorziata esecutrice e/o che presta i requisiti;
- f) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante per l'eventuale impresa cooptata e per l'eventuale impresa consorziata indicata da Consorzio che partecipa in raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE;
- g) Modulo "Dichiarazioni integrative per la partecipazione e impegni art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023";
- h) Modulo "Dichiarazioni integrative impresa consorziata";
- i) Modulo "Dichiarazioni integrative impresa ausiliaria in caso di avvalimento";
- j) Modulo "Dichiarazioni integrative impresa cooptata";
- k) Schema di contratto;
- l) Offerta economica generata automaticamente dal sistema START;
- m) Patto di integrità secondo lo schema approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 19/07/2023;

- n) Codice di Comportamento dell'Università di Pisa emanato con D.R. n. 592 del 27/05/2014 così come modificato con D.R. n. 1735 del 30/11/2017, consultabile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Università di Pisa.
- o) "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>.

La documentazione di gara compresi gli elaborati di progetto esecutivo è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma START nella sezione "Informazioni Generali" della procedura, al link: <https://start.toscana.it/tendering/tenders/031163-2025/view/detail/1> e sul sito istituzionale della stazione appaltante, nel portale "Amministrazione trasparente", tramite collegamento ipertestuale al predetto link sulla Piattaforma START.

5 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per via telematica sulla sezione della piattaforma START "Chiarimenti", attraverso l'apposita funzione "Richiedi chiarimento" **almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 4 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma START nella sezione "Chiarimenti", posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), **ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione** necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

6 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma START, e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le suddette comunicazioni sono accessibili nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura di gara riservata all'operatore economico. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale e le comunicazioni relative alle sessioni di gara da parte dell'Amministrazione vengono pubblicate esclusivamente sulla piattaforma START nell'area "Comunicazioni" della sezione "Chiarimenti" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail indicate dall'operatore economico al momento dell'iscrizione al sistema START.

La stazione appaltante declina ogni responsabilità nel caso di errata indicazione del domicilio digitale o, per gli operatori transfrontalieri, dell'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato inserito dai concorrenti nella documentazione di gara. Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di tale domicilio o di tale indirizzo o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7 TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI APPALTO

Ai sensi dell'art. 17 e art. 2 dell'allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023 si precisa che il termine di conclusione della procedura è pari a 5 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando e può essere prorogato nelle ipotesi previste agli artt. 4 e 5 dell'allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023.

8 RISPETTO CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi dell'art. 83, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 si precisa che i criteri ambientali minimi sono disciplinati nel Capitolato Speciale di Appalto (norme amministrative e norme tecnico-prestazionali) e nei documenti del progetto esecutivo ai quali si rinvia.

9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. L'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo e non è caratterizzato da lavori di notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo. Ai sensi dell'art. 50 comma 4 e 108 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 36/2023 è previsto il criterio di aggiudicazione **del prezzo più basso** determinato mediante **ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara**.

10 ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE

Trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno 5 offerte, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata applicando il **metodo A previsto dall'Allegato. II.2 del D.Lgs. n. 36/2023**.

L'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a cinque.

11 CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO APPLICABILE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPIEGATO NELL'APPALTO

Ai sensi degli articoli 11 comma 2 e 41 comma 13 del Codice, come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto (norme amministrative), i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto sono:

- A) per la **categoria prevalente** - Cat. OS30:
 - Comparto Metalmeccanico - CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti; codice CNEL: C011.
- B) per la **categoria scorporabile** – Cat. OG1:
 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative; Codice CNEL: F012.

Come disposto dall'art. 3 comma 1 dell'allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Come disposto dall'art. 3 comma 2 dell'allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL F015 e F018 si considerano equivalenti al contratto collettivo nazionale classificato mediante il suddetto codice unico alfanumerico F012.

L'operatore economico fornisce la dichiarazione con la quale dichiara di applicare o si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel presente disciplinare per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata. Nel caso in cui il CCNL indicato dall'operatore economico sia differente rispetto a quello indicato nel presente disciplinare, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative e a tal riguardo allega alla documentazione presentata apposita dichiarazione di equivalenza e documentazione probatoria attestante l'equivalenza del CCNL applicato.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023. La mancata corrispondenza costituisce motivo di esclusione.

12 SOPRALLUOGO

Non è prevista l'effettuazione del sopralluogo.

13 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

14 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

14.1 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n.36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs. n.36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n.36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del D.Lgs. n.36/2023, **i requisiti generali** sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n.36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. n.36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n.36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal

reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n.36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici non devono altresì essere soggetti alla sanzione relativa all'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (patente a punti).

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non trasmettono, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che abbiano omesso l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di

cui al punto successivo “**Ulteriori condizioni**” del presente disciplinare.

Ulteriori condizioni

A norma degli artt. 57 e 102 del D.Lgs n. 36/2023, l'appaltatore deve garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L'aggiudicatario è tenuto pertanto a garantire l'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro indicato nel presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

In considerazione della natura di appalto specifico di lavori, tenuto conto delle caratteristiche delle lavorazioni e, non sussistendo “l'operatore economico uscente”, **non è prevista la clausola di assorbimento volta a garantire la stabilità occupazionale di cui all'art. 57 comma 1 lettera a) e all'art. 102 comma 1 lettera a) D.Lgs. n.36/2023.**

Sono richiesti agli operatori economici concorrenti gli impegni di cui all'art. 102 c. 1 lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023.

In relazione alla natura e tipologia dell'appalto e in considerazione del fatto che il tasso di occupazione femminile rilevato dall'Istat nel settore dei cantieri edili si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva dei settori osservati, non è altresì previsto l'impegno assunzionale di cui all'art. 1 comma 4 dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. relativamente all'occupazione femminile.

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota **almeno** pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie all'occupazione giovanile.

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per occupazione giovanile si intende l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni. Le quote si riferiscono alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ove fosse necessario procedere con nuove assunzioni in numero pari o superiore a tre unità.

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il consorzio non esegue in proprio, le dichiarazioni di impegno sono rese **dal Consorzio e anche dalle consorziate esecutrici**.

In caso di raggruppamenti, RETE e GEIE **non ancora costituiti**, le dichiarazioni di impegno suddette sono rese da ciascun componente del raggruppamento/rete/GEIE.

In caso di raggruppamenti temporanei **costituiti**, le dichiarazioni di impegno suddette sono rese **dalla mandataria per conto della/e mandante/i**.

In caso di cooptazione le dichiarazioni di impegno suddette sono rese altresì anche dall'impresa cooptata.

Ai sensi dell'art. **1 comma 2 dell'allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.**, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per conclusione del contratto si intende il momento della stipula del contratto ai sensi dell'art.1326 del C.C. come confermato dal parere MIMS n.1203/22.02.2022), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'appaltatore/esecutore, qualora soggetto, deve essere in regola e assolvere agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999.

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

14.2 Requisiti di ordine speciale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta dei requisiti speciali di seguito indicati:

14.2.1 *Requisiti di idoneità professionale (art. 100 del D.Lgs. n.36/2023):*

Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Nel caso di Società cooperative e Consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. n.36/2023.

14.2.2 *Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale (art. 100, c.1, lett. b) e lett. c) e c. 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs n.36/2023)*

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- possesso di attestazione di qualificazione (SOA), in conformità all'Allegato II.12 come richiamato dall'art. 100 c.4 del Codice, per le categorie e le classifiche adeguate ai lavori da

assumere in proprio o tramite R.T.I. da costituire o già costituito, in particolare:

- ➔ **Relativamente alla categoria prevalente OS 30**, il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria **OS 30** cl. II o superiore;
- ➔ **Relativamente alla categoria scorporabile OG 1**, il concorrente dovrà:
 - possedere la qualificazione SOA nella categoria OG 1 classe I o superiore;
oppure
 - costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OG 1 cl. I o superiore;
oppure
 - ricorrere al subappalto necessario qualificante e dichiarare di subappaltare interamente ad impresa qualificata nella categoria OG 1 cl. I o superiore, coprendo il relativo importo della categoria con la qualificazione nella categoria prevalente.

Ai sensi dell'allegato II.12, parte I, art. 2, comma 2 "Categorie e classifiche", del Codice la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di 1/5. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate si applica la disciplina prevista dal citato allegato II.12.

Si richiama la sentenza del Consiglio di Stato **Sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227**, per effetto della quale deve essere disapplicato l'art 68 comma 11 del Codice nella parte in cui rinvia all'allegato II.12, in particolare alla disposizione di cui all'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 al predetto Dlgs. n. 36/3023, nella parte in cui stabilisce che "[...] la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2".

Si precisa che, ai sensi dell'allegato II.12, parte III art. 18 comma 21 del Codice, l'impresa qualificata nella categoria **OG 11** può eseguire i lavori nella categoria **OS 30** per la classifica corrispondente a quella posseduta.

N.B: Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (art. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START nello spazio **"Documentazione amministrativa aggiuntiva"**.

14.2.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del D.Lgs. n. 36/2023 si applica l'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria tecnico professionale

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai fini della comprova dei requisiti speciali, l'attestazione SOA è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite consultazione del casellario presso ANAC. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

14.2.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), per i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, co. 2, lett. c), e per i Consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) trova applicazione l'art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024:

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d), ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n.

36/2023, qualora il consorzio esegua esclusivamente tramite la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; qualora il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

A pena di esclusione, i consorzi di cui all'art.65 comma 2 lett. d) del Codice devono pertanto indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati esecutori che siano in possesso (in proprio ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023) della qualificazione nelle categorie come sopra specificato.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto, i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato. Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, nello spazio **"Documentazione amministrativa aggiuntiva"**, l'adeguata prova documentale della richiesta.

14.2.5 Patente a punti

Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 81/2008 così come sostituito dall'art. 29 c.19 lett. a) del D.L. 19/2024 "Decreto PNRR 4" convertito con L. 56/2024 e del D.M. 132/2024, alle imprese con attestazione SOA in classifica inferiore alla III, sarà richiesto per operare nei cantieri temporanei e mobili di essere in possesso della "Patente a punti" per la sicurezza sui cantieri.

14.3 Controllo sul possesso dei requisiti

FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO FVOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciali avviene attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema **FVOE - VERSIONE 2.0** accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute.

Nei moduli "Dichiarazioni integrative per la partecipazione e impegni art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023", "Dichiarazioni integrative impresa consorziata", "Dichiarazioni integrative impresa ausiliaria" e "Dichiarazioni integrative impresa cooptata", ciascun operatore economico rende apposita dichiarazione per esprimere il consenso ai sensi dell'articolo 35, comma 5 bis, del D. Lgs. 36/23, al trattamento dei dati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di cui all'art. 24 del D. Lgs. 36/2023 nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

Fino alla completa operatività del sistema, per i dati non presenti nel FVOE la Stazione appaltante effettua le verifiche ai sensi dell'art. 40 c. 1 DPR n. 445/2000 attraverso l'acquisizione presso le Amministrazioni competenti dei relativi certificati (cfr. Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023 punto 12.3).

15 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti al punto 14.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse riferite a requisiti di partecipazione oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché il DGUE e le altre dichiarazioni dell'impresa ausiliaria contenute nel modello “**Dichiarazioni integrative impresa ausiliaria in caso di avvalimento**”, come indicato al successivo punto 17.1.3, lettera I).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla

gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Concordato preventivo e avvalimento

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

16 TERMINI DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), il differimento del termine e di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), fermo restando quanto previsto all'art. 101 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), sono considerate inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel presente disciplinare;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

17 DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, co. 4, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad

esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 2.1 del presente disciplinare.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti. La Stazione Appaltante non è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti, pertanto i files danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema START inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente o, per gli operatori transfrontalieri, all'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato; la Piattaforma pertanto consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta presentazione dell'offerta.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. È possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata. Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta. La stazione appaltante considera valida esclusivamente l'ultima offerta presentata sulla piattaforma entro il termine di scadenza.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita procedura guidata sulla piattaforma, che consentono di predisporre:

- **Plico telematico – Documentazione amministrativa (BUSTA A)**
- **Plico telematico – Offerta economica (BUSTA B)**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (domanda di partecipazione, dichiarazioni, offerta economica) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Decreto Legislativo n. 36/2023 (e s.m.i.).

17.1 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella presente busta deve essere inserita, a pena di esclusione e fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate nel seguito, la seguente documentazione.

17.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione è generata dalla piattaforma START al momento non è adeguata alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- la domanda generata da START, a differenza del D.Lgs. n. 36/2023, richiede al concorrente di indicare i soggetti cessati: questo campo potrà essere lasciato vuoto;
- le dichiarazioni relative agli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, commi 3 e 4 del vigente Codice (es. amministratori di fatto di cui alla lett. h) del comma 3 dell'art. 94), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione e impegni art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023".

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo PEC (o strumento analogo negli altri Stati Membri) per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'articolo 90 del Codice;
- le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto e nel patto di integrità;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

N.B. In caso di superamento dei limiti posti dal Sistema Telematico START all'inserimento dei dati nella domanda di partecipazione, è possibile inserire un allegato alla stessa domanda, oppure utilizzare lo spazio "documentazione amministrativa aggiuntiva".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda, **nello spazio “Documentazione amministrativa aggiuntiva”**, copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al **punto 2.3** del presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare il form - Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- **Generare** il documento “*domanda di partecipazione*” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “*domanda di partecipazione*” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 94 del D.Lgs. n.36/2023, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

Nel caso di OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazione di imprese di rete)

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- L’impresa mandataria inserisce al passo 1 la forma di partecipazione in RTI indicando la/le impresa/e mandante/i. Al passo 2, il sistema genera la corrispondente domanda di partecipazione per l’impresa mandataria e la/le impresa/e mandante/i recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori di START; di conseguenza **ciascun membro dell’operatore riunito dovrà essersi precedentemente iscritto all’Indirizzario fornitori**. Si invitano le imprese a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “*domanda di partecipazione*”; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di

partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione e la/le categoria/e di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà compilare e firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

La domanda di partecipazione potrà essere inserita autonomamente da ciascuno dei membri dell’operatore riunito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico, analogamente al DGUE elettronico e alla documentazione amministrativa di pertinenza della singola impresa. Per l’impresa capogruppo/mandataria resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle imprese mandanti.

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettera b) o lettera c) o lettera d) del D.Lgs. 36/2023 deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio e indicando, se non esegue in proprio, i nominativi delle imprese consorziate esecutrici;
- indicare le imprese consorziate anche non esecutrici che prestano i requisiti al Consorzio;
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.

In caso di pagamento tramite F24 elide indicare:

Nella sezione **“CONTRIBUENTE”**:

- nei campi *“codice fiscale”* e *“dati anagrafici”*, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento (l’aggiudicatario);
- nel campo *“codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”*, il codice fiscale della stazione appaltante: **80003670504**, unitamente al codice identificativo “40” da indicare nel campo “codice identificativo”.

Nella sezione **“ERARIO ED ALTRO”**, indicare:

- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (CIG);
- nel campo “codice”, il codice tributo **1573**;

- nel campo “anno di riferimento”, l’anno nel formato “AAAA”: **2025**
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno di apposita dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (in caso di RTI, Consorzi Ordinari di concorrenti e GEIE dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo) attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Anche in caso di partecipazione di operatori riuniti (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE) l'imposta di bollo è dovuta una sola volta nella misura di Euro 16,00.

17.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente **compila il DGUE elettronico, seguendo le istruzioni della Piattaforma.**

Il Documento di gara unico europeo deve essere inoltre presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (**DGUE elettronico**);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate (**DGUE elettronico**);
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio (**DGUE elettronico**), dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dalla consorziata/e non esecutrice/i che tuttavia presta/no i requisiti (**DGUE elettronico**);
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili che partecipano all'interno di un raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, dal consorzio e dagli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (**DGUE elettronico**), dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dalla consorziata/e non esecutrice/i che tuttavia presta/no i requisiti (tramite compilazione e caricamento del **modello DGUE editabile allegato alla documentazione di gara**);
- nel caso di avvalimento dall'impresa ausiliaria (**DGUE elettronico**);
- **nel caso di cooptazione**, dall'impresa cooptata (tramite compilazione e caricamento del **modello DGUE editabile allegato alla documentazione di gara**).

Si ricorda che, nel caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo, GEIE, rete di imprese, la piattaforma START prevede che la compilazione e l'inserimento a sistema del **DGUE elettronico** possano essere gestiti in maniera autonoma sulla piattaforma stessa da ciascun membro dell'operatore unito. Anche in caso di avvalimento, oppure nel caso di partecipazione in forma

di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, la piattaforma prevede che l'impresa ausiliaria e l'impresa consorziata esecutrice e/o consorziata che presta i requisiti possano compilare e inserire autonomamente a sistema il **DGUE elettronico**. Per una corretta gestione del flusso, le imprese ausiliarie e consorziate devono essere precedentemente iscritte all'indirizzario di START.

Una volta compilato, il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (o impresa ausiliaria o consorziata esecutrice o consorziata che presta i requisiti o impresa cooptata) ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Parti del DGUE da compilare a cura dell'operatore economico:

Parte I sezione Procedura – (solo per il DGUE elettronico - nell'attuale versione di START il concorrente deve compilare la sezione “*prego considerare i seguenti requisiti circa la gestione dei lotti di questa procedura di acquisto*”)

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Con riferimento all'attestazione SOA richiesta per la prestazione lavori: nel DGUE elettronico, nella Parte II “Informazioni sull'operatore economico”, nella Sezione A riquadro “Registrazione in elenchi ufficiali” il concorrente inserisce le informazioni - possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'articolo 100 del Codice.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare. Le dichiarazioni di subappalto possono essere rese altresì nel modulo “Dichiarazioni integrative per la partecipazione e impegni art. 102 D.Lgs. n 36/2023”.

Parte III – Motivi di esclusione (Sez. A-B-C-D).

L'operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 14.1 del presente disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara nel DGUE la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente compila la **sezione A** per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale (iscrizione CCIAA) di cui al par. 14.2.1 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

17.1.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO

A) MODULO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE E IMPEGNI ART. 102 DEL D.LGS. N. 36/2023

Ciascun concorrente rende, utilizzando l'apposito **Modulo “Dichiarazioni integrative per la partecipazione e impegni art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023”**, le ulteriori dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000.

Il Modulo “Dichiarazioni Integrative per la partecipazione e impegni art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023” deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito sulla piattaforma negli appositi spazi previsti.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il Modulo “Dichiarazioni Integrative per la partecipazione e impegni art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023” dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) e inserito nel sistema da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

Per l’impresa capogruppo/mandataria resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle imprese mandanti.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) e d) del comma 2 dell’art. 65 del D.Lgs. 36/2023, il Modulo “Dichiarazioni Integrative per la partecipazione e impegni art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023” dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice e ciascuna consorziata che presta i requisiti dovrà rendere, utilizzando l’apposito modulo “Dichiarazioni integrative impresa consorziata” disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa consorziata.

Il DGUE elettronico potrà essere inserito nel sistema autonomamente dalle imprese consorziate e dal Consorzio, mentre l’inserimento del Modulo “Dichiarazioni Integrative per la partecipazione e impegni art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023” e del modulo “Dichiarazioni integrative impresa consorziata” avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici e/o delle consorziate che prestano i requisiti negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario.

B) MODULO “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IMPRESA CONSORZIATA”

Come sopra specificato, nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) e d) del comma 2 dell’art. 65 del D.Lgs. n.36/2023 ciascuna consorziata esecutrice (compresa/e la consorziata/e che presta/no i requisiti al consorzio se diverso/e dalla impresa indicata come esecutrice) dovrà rendere, utilizzando l’apposito **modulo “Dichiarazioni integrative impresa consorziata”** disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario.

C) COOPTAZIONE - Art. 68 c.12 del D.Lgs. 36/2023

Nel caso di ricorso da parte del concorrente alla cooptazione di altre imprese, ai sensi dell'art. 68 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, dovrà essere prodotto:

- **il DGUE dell'impresa cooptata** compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore della stessa;
- la dichiarazione dell'impresa cooptata utilizzando l'apposito modulo "Dichiarazioni integrative impresa cooptata", disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della cooptata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello, contenente anche gli impegni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa cooptata.

L'inserimento nel sistema del DGUE e del modulo "Dichiarazioni integrative impresa cooptata" avviene **a cura del concorrente**. Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all'interno di un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario o GEIE, il DGUE e modulo "Dichiarazioni integrative impresa cooptata" potranno essere inseriti a sistema **a cura del soggetto indicato quale mandatario o dell'impresa mandante che ricorre alla cooptazione**.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE e del modulo "Dichiarazioni integrative impresa cooptata". L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nel modulo "Dichiarazioni integrative impresa cooptata". Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti dell'ammontare dell'importo dei lavori che saranno a essa affidati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

D) COPIA DELLA PROCURA

(unicamente nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'operatore) Il concorrente allega alla domanda, **nello spazio "Documentazione amministrativa aggiuntiva"**, copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procurato.

E) CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Si informa che, con l'avvio del processo di digitalizzazione delle procedure di gara, il codice CIG, necessario per procedere al pagamento del contributo, è acquisito in fase di pubblicazione della gara sulla piattaforma tramite interoperabilità con ANAC ed è pertanto riportato nella sezione "ELENCO LOTTI" posta all'interno della pagina di dettaglio della presente gara sulla piattaforma START.

L'operatore dovrà inserire nell'apposito spazio sulla piattaforma la ricevuta attestante il versamento.

Con riferimento al contributo a favore dell'ANAC, in conformità alla delibera dell'Autorità del 30/12/2024 n. 598, art. 3 comma 2: "I soggetti di cui all'art. 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente".

Qualora il pagamento non risulti, la stazione appaltante può richiedere mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta o la regolarizzazione del pagamento; in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

F) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO

- Il concorrente presenta altresì una relazione firmata di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Tale relazione dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa aggiuntiva.
- Qualora sia necessario l'avvalimento ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, il concorrente presenta altresì il DGUE, il modello "Dichiarazioni integrative impresa ausiliaria in caso di avvalimento", firmati digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria, nonché il contratto di avvalimento firmato digitalmente dalle parti. Tale contratto dovrà essere inserito nell'apposito spazio sulla piattaforma.

G) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia atto costitutivo del raggruppamento e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con le caratteristiche di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) in forma di atto pubblico o scrittura privata autentica;
- dichiarazione, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione e del modulo "Dichiarazioni integrative per la partecipazione e impegni art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023" delle categorie/quote parti di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione e del modulo "Dichiarazioni integrative per la partecipazione e impegni art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023" delle categorie/quote parti di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, come riportata nel modulo "Dichiarazioni integrative per la partecipazione" e nell'offerta economica;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, come riportato nel modulo "Dichiarazioni integrative per la partecipazione";
 - c. le categorie/quote parti di lavorazioni, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione e del modulo "Dichiarazioni integrative per la partecipazione e impegni art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023", che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle quote parti delle lavorazioni, che saranno eseguite, dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle quote parti delle lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione quote parti delle lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le quote parti delle lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

H) DOCUMENTAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Il concorrente allega la Documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo, secondo le modalità di cui al **punto 17.1.1** del presente disciplinare.

I) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE e rende altresì le dichiarazioni previste nel modulo "Dichiarazioni integrative impresa ausiliaria in caso di avvalimento".

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega pertanto:

- 1) **DGUE elettronico**, a firma del titolare/legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria, da compilare nelle parti pertinenti e inserire a sistema a cura della stessa impresa ausiliaria;
- 2) **la dichiarazione di avvalimento**, ossia una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104 del Dlgs. n. 36/2023 (resa utilizzando l'apposito **Modulo "Dichiarazioni integrative impresa ausiliaria in caso di avvalimento"**) sottoscritta dal relativo titolare/legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) **contratto di avvalimento**, firmato digitalmente dai contraenti, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Nel caso di consorzio stabile (art. 65 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023) che esegua l'appalto attraverso le consorziate esecutrici e le stesse ricorrano all'avvalimento, dovrà essere prodotto il contratto di avvalimento stipulato tra la consorziata esecuttrice e l'ausiliaria.

4) **copia dell'ultimo rapporto periodico** sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, **se tenuta alla redazione dello stesso**, come indicato al successivo punto j).

Il modulo “Dichiarazioni integrative impresa ausiliaria in caso di avvalimento” e il contratto di avvalimento devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara.

J) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO OLTRE 50 DIPENDENTI

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti producono, **a pena di esclusione**, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tale rapporto dovrà essere inserito nell'apposito spazio sulla piattaforma START.

In caso di RTI/ConSORZI ordinari o di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte **a pena di esclusione da ciascuna impresa del RTI/ConSORZIO e da ciascuna consorziata esecutrice**, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006.

In caso di cooptazione, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte altresì **a pena di esclusione dall'impresa cooptata**, se tenuta alla redazione dello stesso.

In caso di avvalimento, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte **a pena di esclusione altresì dall'impresa ausiliaria**, se tenuta alla redazione dello stesso.

L'omessa presentazione della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile è sanabile mediante soccorso istruttorio, purché lo stesso sia stato redatto e trasmesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia europea, non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

17.2 BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Il modulo per la presentazione dell'offerta economica è generato automaticamente dalla Piattaforma START e contiene l'offerta economica, indicante, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **il ribasso percentuale espresso con 2 decimali offerto sull'importo a base di gara pari a € 509.537,79** soggetto a ribasso nei termini di legge;
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;**

c) la stima dei costi della manodopera al netto delle spese generali e dell'utile di impresa.

Gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa indicati non possono essere pari a "zero" pena l'esclusione. Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e imputati allo specifico appalto.

Il costo della manodopera da indicare non può essere pari a "zero".

Qualora l'operatore economico **indichi un costo della manodopera inferiore rispetto al costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante (Euro 94.262,26)**, in quanto è fatta salva la possibilità per il medesimo di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, la Stazione Appaltante valuterà la congruità dell'offerta economica del concorrente secondo quanto previsto all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023. **A tale scopo, il concorrente inserisce nell'apposito spazio creato sulla piattaforma START nella busta relativa all'offerta economica, le opportune dichiarazioni e motivazioni a giustificazione del minor importo del costo della manodopera.**

La Stazione Appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, incluso il costo della manodopera, nel caso in cui appaia anormalmente bassa, in base alla procedura di cui all'art. 110 del Codice.

Per quanto sopra, la Stazione Appaltante accoglierà spiegazioni dall'operatore economico formulate secondo quanto indicato al comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023; non saranno altresì ammesse giustificazioni riguardanti quanto indicato al comma 4 del citato art.110.

Per presentare l'offerta economica generata automaticamente dalla piattaforma START il concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- cliccare su "gestisci" in corrispondenza delle richieste di natura economica e compilare il form on line, accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- scaricare sul proprio PC il documento "offerta economica", generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema senza apporre ulteriori modifiche (si precisa che, qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente);
- caricare nel sistema il documento "offerta economica" compilato e firmato digitalmente, nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di R.T.I. costituendo, la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d'impresa, occorre distinguere tra:

1. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica: in tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).
2. Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune. Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.
3. Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: in tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema START sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta, il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione tramite la piattaforma START contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'offerta economica.

Successivamente i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti la manifestazione di interesse a rettificare l'offerta, potranno procedere all'invio della relativa rettifica secondo le modalità ed i tempi indicati comunicati dalla Stazione appaltante tramite l'area "Comunicazioni" della piattaforma. La rettifica dovrà essere inviata durante l'intervallo temporale indicato nella comunicazione della Stazione appaltante, in ogni caso nella giornata di apertura della relativa offerta.

La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio della suddetta seduta. Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché il Presidente di gara possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'offerta nella parte interessata. Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la

presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa.

18 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- è ammesso il pagamento del contributo ANAC dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta a seguito di soccorso istruttorio (C. di Stato Adunanza Plenaria 09.05.2025 n.6).

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. **L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni.** I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

19 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare: si farà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Sono escluse i concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente disciplinare.

Sono altresì escluse i concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare è causa di esclusione immediata dalla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara.

Il concorrente è altresì escluso nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 101, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

20 SVOLGIMENTO DELL'APPALTO - SESSIONI DI GARA.

L'appalto si svolge alle condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al bando di gara e del presente disciplinare.

Per la presente procedura l'amministrazione si avvale della facoltà di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità indicate nel presente punto.

La prima sessione di gara si terrà il giorno **24/09/2025 alle ore 09:30, come indicato nel bando di gara, con eventuale prosecuzione il giorno 25/09/2025 alle ore 09:30.**

Tale sessione, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il sistema telematico, ai sensi del precedente punto 6 "Comunicazioni" del presente disciplinare almeno un giorno prima della data prevista. Allo stesso modo, le eventuali successive sessioni saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma.

La procedura è svolta interamente in modalità telematica e, pertanto, ogni operazione compiuta in ciascuna delle fasi della procedura è tracciata sul sistema telematico.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle operazioni di gara svolte tramite l'utilizzo di sistemi informatici si realizza attraverso l'informazione rivolta ai concorrenti sulle operazioni compiute dal seggio di gara nel corso della sessione di gara. Conseguentemente, a conclusione delle sessioni di gara, verrà inviata una comunicazione ai partecipanti nella quale verrà dato conto delle operazioni svolte; non è pertanto previsto lo svolgimento delle sessioni in presenza né tramite collegamento da remoto dei rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato offerta.

Si evidenzia che l'appalto, di importo inferiore alla soglia comunitaria, non riveste carattere transfrontaliero certo e che, quindi, sarà applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

L'eventuale verifica dell'anomalia/congruità avviene dopo le operazioni del seggio di gara. La stazione appaltante si riserva di sottoporre alla verifica di anomalia/congruità tutte o alcune delle offerte che in base ad elementi specifici risultano anormalmente basse, come indicato al successivo punto 22 e pertanto in tal caso si provvederà all'apertura delle buste amministrative anche dei predetti concorrenti.

L'aggiudicazione della gara si svolge con le seguenti modalità:

Le sessioni di gara sono svolte dal Responsabile unico di Progetto in qualità di Presidente di gara nell'ambito del seggio di gara composto dal medesimo assistito da 2 testimoni.

Il Presidente di gara:

- 1) apre le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale;
- 2) procede con l'esclusione delle eventuali offerte economiche irregolari;
- 3) approva la documentazione economica;
- 4) nel caso in cui le offerte ammesse siano almeno 5, applica il metodo indicato nel disciplinare per individuare le offerte anomale che vengono escluse automaticamente e forma la classifica della gara. Nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 5, non applica l'esclusione automatica e forma la classifica della gara;
- 5) apre la busta amministrativa dell'impresa prima classificata, ne esamina la documentazione amministrativa, ne verifica la regolarità ed attiva l'eventuale soccorso istruttorio:

- Se dalla verifica di cui al punto 5) non deriva l'esclusione:

conferma la classifica della gara;

- Se dalla verifica di cui al punto 5) deriva, invece, l'esclusione:

- nel caso in cui siano state ammesse almeno 5 offerte, effettua il ricalcolo della soglia di anomalia e forma la nuova classifica.
- nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 5, non applica l'esclusione automatica e forma la nuova classifica.

In tutte le predette ipotesi in cui risulti una nuova classifica, il Presidente di gara procede a verificare la documentazione amministrativa del soggetto che alla luce della nuova graduatoria risulta primo.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di verificare, a suo insindacabile giudizio, la documentazione amministrativa di qualsiasi altro concorrente.

Ai sensi dell'art. 90 D.lgs. n. 36/2023, gli eventuali provvedimenti del RUP di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come indicato nel bando di gara e punto 10 del presente disciplinare applicando il **metodo A previsto dall'Allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023**.

Per i dettagli sulla modalità con cui la piattaforma telematica START utilizza i decimali in fase di calcolo della soglia di anomalia di cui all'allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023, si rinvia al relativo documento pubblicato sulla piattaforma sotto la voce "Sito e riferimenti", cliccando su "Istruzioni", e, poi, sulla successiva voce "Manuali utilizzo funzionalità START", cliccando su "Decimali nel calcolo della soglia di anomalia".

La Stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54 comma 1 e 110 del Codice.

Il Presidente di gara, nell'ambito del seggio di gara, procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara qualora non sia necessario procedere all'attivazione del procedimento di verifica delle offerte anomale. Qualora siano individuate offerte che appaiano anormalmente basse, si procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

21 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente per l'Amministrazione.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Nel caso due o più offerte dovessero risultare vincitrici con medesimo ribasso, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

22 VERIFICA ANOMALIA

Nel caso in cui non operi l'esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia e in ogni caso, in cui in base ad elementi specifici, ivi compresi i costi aziendali della sicurezza e della manodopera individuati dal concorrente, la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l'eventuale supporto di una Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte o alcune delle offerte anormalmente basse.

La verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, **la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.**

23 CONDIZIONI DI SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso il subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OS 30 entro il limite del 49,99% dell'importo dei lavori della predetta categoria.

Riguardo la categoria di lavorazioni scorporabili OG1, il subappalto è ammesso fino al 100% dell'importo dei lavori della predetta categoria.

DIVIETO SUBAPPALTO A CASCATA

Le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, appartenenti alla categoria OS 30 e alla categoria scorporabile OG1, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. SUBAPPALTO A CASCATA) per le seguenti motivazioni, come indicate all'art. 1.12 del Capitolato Speciale di Appalto (norme amministrative):

- in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;
- garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;
- per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate.

Nel caso di subappalto l'operatore economico dovrà indicare **nella sezione D della parte II del DGUE** le prestazioni che intende subappaltare e la relativa **quota percentuale**.

NOTA BENE: Le dichiarazioni di subappalto dovranno essere effettuate in modo non generico indicando esattamente le lavorazioni o le parti di opere e la categoria a cui afferiscono.

Potrà essere altresì utilizzato il modulo "Dichiarazioni integrative per la partecipazione e impegni art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023".

Nel suddetto modulo l'operatore economico dovrà altresì dichiarare, nell'ambito delle prestazioni subappaltabili, la soglia di affidamento che intende riservare alle piccole e medie imprese, come disposto dall'art. 119 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

È necessario porre la massima attenzione nella compilazione della eventuale dichiarazione di voler ricorrere al subappalto.

NB Qualora il concorrente NON possieda la qualificazione per la categoria scorporabile OG1 (o non la possieda per l'intero importo previsto dal presente disciplinare) e NON intenda costituire un RTI, dovrà precisare di voler subappaltare per intero la predetta categoria. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporterà l'esclusione dalla gara (c.d. subappalto qualificante). Si precisa che, in caso di subappalto qualificante, **non devono essere indicati i nominativi dei subappaltatori.**

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale

che l'operatore economico riunito intende subappaltare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Presidente di Gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- gli impegni assunti dall'appaltatore ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo quanto richiesto al punto 14 "Requisiti di partecipazione", sottosezione "Ulteriori condizioni" del presente disciplinare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a rideterminare la soglia di anomalia e riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Pena la decadenza dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà presentare:

- la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale secondo l'art. 53 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e secondo lo schema di cui al DM 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla Stazione Appaltante. L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.
- la **polizza assicurativa di cui all'art. 117 c.10 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 1.26 del Capitolato speciale d'appalto** (norme amministrative);
- nel caso di aggiudicazione a RTI (non costituite) la scrittura privata autenticata di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- il **Piano Operativo della Sicurezza**, nonché le eventuali integrazioni al Piano della Sicurezza e di Coordinamento, nei termini stabiliti dall'art. 1.25 del Capitolato Speciale d'Appalto (norme amministrative);

- la documentazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

Stipula del contratto

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione immediatamente efficace.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 e nella forma della scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle eventuali di registro e bollo relative ai verbali di gara.

L'importo delle spese per imposta di bollo per la stipula del contratto è a carico dell'aggiudicatario ed è definito in base all'art. 18 comma 10 D.Lgs n. 36/2023 e ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto - al predetto Decreto.

25 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'operatore alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto

comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.unipi.it/index.php/amministrazione/itemlist/category/342-disposizioni-generalis>.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve altresì uniformarsi ai doveri di condotta richiamati nel patto di integrità, il quale dovrà essere sottoscritto in fase di stipula del contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

L'Ufficio competente per la gestione dell'accesso agli atti è l'Unità Relazioni con il Pubblico (indirizzo PEC: protocollo@pec.unipi.it).

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana. Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pisa, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29 ALTRE INFORMAZIONI

- Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa. Ai sensi dell'art. 108, co. 10, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- La stazione appaltante considera valida esclusivamente l'offerta presentata sulla piattaforma entro il termine di scadenza.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara e nella documentazione progettuale, allegati e chiarimenti inclusi, con rinuncia a ogni eccezione.
- La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal sistema, che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione stabilito.
- È onere del concorrente verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in offerta.
- È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso, il concorrente deve prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate possono avere conseguenze sui passi successivi.
- L'invio dell'offerta avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "Invia offerta" presente al passo "Verifica offerta".
- Oltre a quanto previsto nel presente punto, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti nelle sezioni del Sistema relative alla procedura di presentazione dell'offerta.
- L'orario registrato dal sistema telematico fa fede della data e dell'ora di arrivo dell'offerta.
- Le operazioni di inserimento sul sistema telematico di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. È onere dei concorrenti, pertanto, avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
- Il concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta nel Sistema, nelle pertinenti sezioni ivi previste.
- La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, o in particolare alla mancata concessione/erogazione o perdita di finanziamenti ministeriali senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con decreto del dirigente responsabile del contratto. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.
- Nel caso in cui abbia dichiarato in gara di subappaltare lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dell'appalto, l'aggiudicatario, prima della formale presentazione della richiesta di subappalto, potrà comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice il nominativo del subappaltatore e produrre la necessaria documentazione, in modo da anticipare nei confronti del subappaltatore i controlli di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del medesimo decreto legislativo e poter, successivamente alla stipula del contratto di appalto, previa formale richiesta di autorizzazione ed effettuazione dei controlli previsti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 sul contratto di subappalto, autorizzare il subappalto stesso.
- Il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella persona dell'Ing. Manuela Tosques (manuela.tosques@unipi.it - tel. 050 2212578)

30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali, compresi quelli giudiziari, obbligatoriamente conferiti, saranno trattati dall'Università di Pisa con procedure prevalentemente informatizzate, esclusivamente per le finalità e con le modalità descritte nell'informativa fornitori pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo e disponibile al seguente link: https://start.unipi.it/dataprotection/dataprotection_informative/. L'operatore economico si impegna a verificare al suddetto link l'informativa riferendosi alla versione più aggiornata.

La Dirigente della Direzione Edilizia
Ing. Maria Luisa Cialdella¹

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse